

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

CONVENZIONE

PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DI PISTE CICLABILI

LUNGO LE LINEE FERROVIARIE

BOLZANO - MERANO E FORTEZZA - SAN CANDIDO

Tra

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 31.912.512.180,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 758300 - Partita IVA 01008081000 di seguito denominata anche "RFI" - e per la quale interviene nel presente atto il Sig. Pier Paolo Olla, nato a Quartu Sant' Elena il 29 giugno 1973, giusti i poteri allo stesso conferiti con procura rilasciata il 23 luglio 2013 per atti Notaio Castellini Paolo classificata al numero repertorio n. 79490 Rogito n. 20560

e

La PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO con sede in Piazza Silvius Magnano n. 1 – 39100 Bolzano, Codice Fiscale: 00390090215 - rappresentata nel presente atto da Arno Kompatscher, nato a Fié allo Sciliar il 19 marzo 1971, che agisce in qualità di Presidente della Provincia per conto della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito anche denominato "PAB" e giusta delibera della Giunta provinciale n. 216 del

1.3.2016.

premessi

- che la Provincia Autonoma di Bolzano, anche tramite le Comunità comprensoriali o le Amministrazioni comunali, è impegnata nella realizzazione di progetti di miglioramento della mobilità ciclistica, anche attraverso lo sviluppo di interscambio modale;
- che la Provincia Autonoma di Bolzano persegue politiche volte alla riduzione del traffico stradale e del conseguente inquinamento e, pertanto, favorisce l'uso di mezzi alternativi non inquinanti nonché l'uso combinato "treno + bicicletta";
- che la Provincia Autonoma di Bolzano promuove il cicloturismo anche come forma alternativa per conoscere il territorio e apprezzarne il paesaggio attraverso la mobilità;
- che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - del quale fa parte Rete Ferroviaria Italiana - è fortemente impegnato nel continuo miglioramento dei processi industriali, nella progettazione di infrastrutture più moderne e sostenibili e nell'utilizzo responsabile del territorio, materie prime ed energia così da ridurre ulteriormente le emissioni di anidride carbonica e gli altri inquinanti;
- che la conformazione del territorio della Provincia di Bolzano, prevalentemente montuoso e con valli strette, costituisce un vincolo particolarmente gravoso per lo sviluppo di nuove infrastrutture viarie;
- che la realizzazione di piste ciclabili nelle vicinanze delle linee ferroviarie esistenti può risultare funzionale anche all'esercizio ferroviario, in quanto vi sono le condizioni perché esse siano utilizzate anche per consentire

l'agevole accesso alla linea ferroviaria per necessità di manutenzione e di pronto intervento;

- che le piste ciclabili ad uso pubblico sono da considerarsi opere di pubblica utilità;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 - Oggetto

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Provincia Autonoma di Bolzano intendono siglare un protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo della rete di piste ciclabili nell'ambito del territorio della Provincia di Bolzano, con lo specifico intento di individuare criteri operativi che consentano di risolvere le possibili interferenze delle piste ciclabili con la linea ferroviaria Bolzano - Merano e la linea Fortezza - San Candido, compresa la tratta oltre San Candido sino al confine di Stato.

Art. 3 – Distanze delle piste ciclabili dalla linea ferroviaria

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, in linea generale esprime il proprio consenso - con specifico riferimento alla realizzazione di piste ciclabili di uso pubblico sul territorio della Provincia di Bolzano e nei soli tratti in cui la conformazione del territorio sia particolarmente gravosa - alla riduzione delle distanze stabilite dal DPR 753/1980, fino al valore minimo di tre metri fra i manufatti costituenti l'infrastruttura ciclabile (compresa la recinzione) e la più vicina rotaia. Tale riduzione è, comunque, subordinata a specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici di RFI, previa valutazione di idonea

documentazione progettuale presentata dal richiedente. Sin d'ora si specifica che tale progettazione dovrà essere tale da consentire il transito di autoveicoli RFI, come precisato nel seguito.

Art. 4 – Acquisizione delle aree

Nei casi in cui, a causa della particolare conformazione dei luoghi, la Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero le Comunità comprensoriali o le Amministrazioni comunali, abbiano necessità di realizzare tratti di piste ciclabili su aree di proprietà RFI, tali aree dovranno essere preventivamente acquisite in proprietà dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero dalle Comunità comprensoriali o dalle Amministrazioni comunali, a titolo oneroso - in via prioritaria a mezzo di esproprio - previa esplicita accettazione di RFI.

Art. 5 – Oneri a carico della Provincia

La Provincia Autonoma di Bolzano, con la sottoscrizione del presente protocollo, assume i seguenti obblighi:

- consentire l'utilizzo delle piste ciclabili poste nel territorio della Provincia di Bolzano, per lo svolgimento di attività di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione da eseguire sulla linea ferroviaria, consentendo in particolare l'impegno delle piste con autoveicoli, mezzi e attrezzature di RFI, ma anche, previa specifica autorizzazione, dei fornitori di RFI;
- garantire che siano realizzati specifici varchi lungo le recinzioni che separano le piste dalla ferrovia, finalizzati ad assicurare l'accesso da parte del personale ferroviario, nonché di piazzole per lo stazionamento dei menzionati autoveicoli nelle vicinanze dei varchi;
- assicurare che sia svolta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle

piste ciclabili, in particolare della sede stradale, dell'illuminazione, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché della recinzione e dei cancelli a protezione dei varchi, lasciando libera RFI da ogni impegno economico od onere.

Art. 6 – Durata

Il presente Atto ha validità di sei anni dalla data di sottoscrizione ed è prorogabile previo accordo tra le Parti.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

IL PRESIDENTE

- Arno Kompatscher –

-

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

- Pier Paolo Olla -